

C. G. I. L.
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
PESARO

VIA CASSI N. 3 - TEL. 3-96

0. XI R. H. 34

1361 Tot

Pesaro, li

ACCORDO SALARIALE VALEVOLE PER I DIPENDENTI DELLE
COLONIE IN GENERE MARINE E MONTANE DELLA PROVINCIA
DI PESARO - URBINO PER LA STAGIONE ESTIVA 1950.

UFFICIO

Prot. N. _____ Allegati _____
Risposta al foglio N. _____ del _____

OGGETTO:

ART. 1°) :	a) Direttore	L. 30.000	60%
	b) Direttrice	" 25.000	
	c) Amministratore Economo	" 26.000	
	d) Amministratrice Economa	" 25.000	
	e) Vigilatore o vigilatrice con diploma	" 20.000	
	f) Aiuto vigilatrice senza diploma	" 14.000	
	g) Infermiere o infermiera con diploma	" 18.000	
	h) operaio cuoco	" 28.000	X
	i) Operaia cuoca	" 22.000	
	l) Dispensiere o dispensiera	" 20.000	
	m) Guardarobiera	" 20.000	
	n) Uomo tutto fare oltre i 18 anni	" 20.000	
	o) Uomo tutt'fare sotto i 18 anni	" 15.000	
	p) Donna tutto fare oltre i 18 anni	" 17.000	
	q) Donna tutto fare sotto i 18 anni	" 14.000	
	r) Lavandaia	" 19.000	
	s) Bagnino	" 22.000	

ART. 2°) ; I suddetti salari si intendono comprensivi di paga base e contin-
genza e per 26 giorni di effettiva prestazione di lavoro ai quali
deve essere aggiunta la corresponsione del vitto e dell'alloggio
L'orario è di 10 ore di lavoro giornaliero compreso il tempo neces-
sario per la consumazione dei pasti ad eccezione della lavandaia il
cui salario è fissato per otto ore di lavoro effettivo. Pure a que-
sta oltre alla lettera r) art. 1°) - verrà concesso gratuitamente
il vitto come a tutto il personale dipendente.

ART. 3°) : Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di col-
locamento, considerate le particolari mansioni di fiducia di alcu-
ni dipendenti delle colonie diurne e notturne, sarà eccezionalmen-
te concessa la temporanea immigrazione da altre provincie a dipen-
denti degli stessi soltanto se preventivamente autorizzati dai com-
petenti Uffici del Lavoro, E' considerato personale avente parti-
colari mansioni di fiducia:

- a) assistenti di ambo i sessi
- b) guardarobieri di ambo i sessi
- c) infermieri di ambo i sessi.

ART. 4°) : Al personale sarà concesso in ^{uso} un grembiule di ogni stagione
estiva.

ART. 5°) : I dipendenti avranno diritto agli assegni familiari previsti per

COLONIA
"Infanzia/Serena" *[Signature]*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten notes or signature in the bottom left corner.

UFFICIO

Prot. N. Allegati

Risposta al foglio N. del

OGGETTO:

- 2 -

il settore commercio, come da vigenti disposizioni di legge.

ART. 6°) : Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il personale dipendente in base alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7°) : Le parti sono tenute a dare per iscritto sei giorni di preavviso sia per il licenziamento che per le dimissioni. In caso contrario la parte inadempiente dovrà corrispondere l'intera paga per il mandato preavviso.

ART. 8°) : Il presente contratto ha valore per tutti i dipendenti delle colonie della Provincia di Pesaro a decorrere dal 20 Giugno 1950 ed ~~ha~~ ha la durata di tre mesi, e potrà essere disdettato da una delle parti contraenti almeno ~~quindici~~ quindici ~~giorni~~ giorni prima della scadenza con lettera raccomandata. In mancanza di ciò si intenderà; tacitamente rinnovato per altrettanto periodo di tempo.

ART. 9°) : La paga è mensile. Al lavoratore che ne faccia verbale richiesta verrà concesso un congruo acconto del salario maturato fino al raggiungimento dell'80% del suo avere.

ART. 10°) : Il lavoratore ha diritto ad un giorno alla settimana di riposo, come previsto dalle vigenti disposizioni: tenuto presente le particolari esigenze e finalità delle colonie, la direzione potrà concedere due mezze giornate. Il posto vacante dovrà essere occupato da un turnista. In casi eccezionali il lavoratore può essere comandato ad esplicare la propria attività anche il settimo giorno della settimana. In questo caso gli sarà corrisposto oltre alla paga mensile una giornata di lavoro maggiorata del 50%.


ART. 11°) : Il datore di lavoro dovrà liquidare di ogni suo avere e consegnare il libretto di lavoro aggiornato ad ogni dipendente all'atto del licenziamento o dimissioni. Entro tre giorni quello delle marche assicurative.

ART. 12°) : La ricchezza Mobile e la Solidarietà Sociale saranno a carico del datore di lavoro.

Pesaro, 17 Giugno 1950

IL SINDACATO DI CATEGORIE

*Bagnini
per il tutto
come quelli della
Salvabagnini*


[Signature]

COLONIA

"Infanzia Serena"
I DATORI DI LAVORO

Il Presidente

[Signature]

CONFIDENTIAL

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

11 Residents
[Illegible text]

[Illegible text]